



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ALL. 1

## **LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLE VIDEOCAMERE INDOSSABILI (BODY-CAM) DA PARTE DEL PERSONALE DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO e DEI REGGIMENTI/BATTAGLIONI MOBILI DELL'ARMA DEI CARABINIERI NEI SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO.**

### **1. PREMESSA**

L'utilizzo di videocamere indossabili (*body-cam*) da parte degli operatori dei Reparti mobili e dei Reggimenti/Battaglioni mobili dell'Arma dei Carabinieri – finalizzato alla documentazione video e audio di situazioni "critiche" per l'ordine e la sicurezza in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche – dà luogo alla rilevazione d'immagini raffiguranti persone che possono essere identificate (direttamente o indirettamente) e pertanto costituisce un'operazione di «*trattamento di dati personali*» alla quale vanno applicate le norme in materia di *privacy*.

Tale «*trattamento*» è effettuato da una autorità pubblica competente «... *a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica ...*» e pertanto rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, che ha recepito la direttiva (UE) 2016/68, del 27 aprile 2016.

Le presenti linee guida contengono dunque indicazioni di comportamento allo scopo di rendere l'attività di «*trattamento*» (da intendersi qualsiasi operazione che interessi i dati personali, dalla loro raccolta alla cancellazione) conforme alle regole della *privacy*.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 2 -

## **2. UTILIZZO DELLE BODY-CAM DA PARTE DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO**

L'apparato di registrazione è costituito da una videocamera indossabile sulla divisa (*body-cam*), che permette di acquisire registrazioni audio e video, nonché singole immagini in modalità foto.

La videocamera è dotata di *display* LCD e tuttavia la visualizzazione delle registrazioni non è consentita essendo l'accesso al *display* (come a tutte le altre funzioni del dispositivo) protetto con un codice PIN conosciuto unicamente dai "referenti tecnici" dei Reparti mobili. L'operatore del Reparto mobile non ha quindi la possibilità di vedere sulla videocamera le registrazioni effettuate.

Le immagini (video e fotografiche) registrate riportano in sovraimpressione le informazioni riguardanti la data, l'ora e l'identificativo della videocamera.

La "memoria" della videocamera è integrata nell'apparato e pertanto non è rimovibile. In caso di spegnimento per batteria scarica o di spazio di memorizzazione esaurito l'apparato provvede al salvataggio automatico della registrazione.

Le videocamere, prive di dati nella memoria, sono consegnate al personale del Reparto mobile appositamente designato (come da ordine e foglio di servizio): di regola al Capo contingente (quando presente), ai Capi squadra e ad almeno un altro componente della squadra.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 3 -

La consegna della videocamera è annotata in apposito registro, che documenta l'abbinamento dell'identificativo della stessa all'operatore che la riceve, al fine di poter risalire, in caso di necessità, a chi ha effettuato le registrazioni.

Le videocamere costituiscono dotazione di reparto standard e, pertanto, sono sempre al seguito dei Contingenti dei Reparti mobili impiegati nei servizi di ordine pubblico.

La videocamera è posizionata dal personale del Reparto mobile in modo visibile all'altezza del pettorale, fissata al gilet tattico o sul *kit* di protezione passiva; è dotata di un sistema di aggancio "sicuro", per prevenire lo sgancio accidentale o lo "strappo" in situazioni operative difficili (es. in caso di contatto con manifestanti).

Al rientro dal servizio, gli operatori che hanno ricevuto la videocamera la restituiscono al personale del Reparto mobile appositamente autorizzato, il quale le inserisce immediatamente nelle *docking station*. Con l'inserimento nelle *docking station* i dati registrati dalle videocamere sono cancellati automaticamente e trasferiti nel dispositivo di memorizzazione (NAS) del Reparto mobile.

Si precisa che la cancellazione dei dati dalla videocamera avviene unicamente inserendo il dispositivo nelle *docking station* (altre funzioni di cancellazione sono disabilitate).

In ogni atto che documenti il servizio (relazioni, annotazioni, ecc.) il personale del Reparto mobile riporta i dati relativi alle registrazioni effettuate (inizio, fine, identificativo della videocamera, registrazioni accidentali, ecc.).



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 4 -

## **2.1 ATTIVAZIONE E INTERRUZIONE DELLE REGISTRAZIONI**

L'avvio della registrazione da parte degli operatori del Reparto mobile è di regola disposto dall'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore), quando l'evolversi degli scenari faccia intravedere l'insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica o comunque siano perpetrati fatti costituenti reato.

La registrazione può essere avviata d'iniziativa anche dal Capo contingente o dal Capo squadra cui sono assegnate le videocamere, per l'urgente necessità di documentare episodi che configurino turbative dell'ordine pubblico o fatti di reato e non sia oggettivamente possibile chiedere l'intervento dell'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio, che comunque deve essere informato appena possibile.

Può, infine, essere avviata direttamente dai componenti della squadra dotati di videocamera, per l'urgente necessità di documentare episodi che configurino turbative dell'ordine pubblico o fatti di reato e non sia oggettivamente possibile chiedere l'intervento del Capo squadra, del Capo contingente o dell'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio. Il Capo squadra di riferimento deve essere informato appena possibile.

La registrazione è interrotta quando viene meno la necessità di documentare gli eventi e, in ogni caso, su disposizione dell'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore).

Può anche essere interrotta su disposizione del Capo contingente o del Capo squadra, quando siano venute meno le necessità e l'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore) sia



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO

- 5 -

oggettivamente impossibilitato a intervenire, dovendo comunque essere informato appena possibile.

Può infine essere interrotta dal componente della squadra quando venga meno la necessità di documentare gli eventi e sia oggettivamente impossibilitato a contattare il Capo contingente o il Capo squadra o l'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio. Il superiore gerarchico deve comunque essere informato appena possibile.

## **2.1 COPIA TEMPORANEA SUI COMPUTER DELLA POLIZIA SCIENTIFICA**

Nel caso in cui vi sia la necessità di visionare immediatamente le registrazioni per urgenti esigenze operative o per svolgere l'analisi più accurata delle immagini in relazione ad urgenti esigenze di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza (ad es. per identificare gli autori di gravi fatti di reato e procedere all'arresto in flagranza differito) l'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore) può disporre che una copia delle registrazioni di interesse sia "scaricata" sul *personal computer* mobile (o anche sul *desktop* presente in ufficio) in dotazione alla Polizia scientifica.

La copia riversata nel *personal computer* della Polizia scientifica è quindi acquisita "temporaneamente" in considerazione dell'impossibilità di attendere il rientro del contingente del Reparto mobile alla propria sede o altro Reparto per il *download* sul dispositivo di memorizzazione (NAS), destinato allo *storage* permanente dei dati.

Nella relazione di servizio gli operatori della Polizia scientifica danno atto delle operazioni di *download* sul *personal computer* di copia delle registrazioni.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 6 -

Le registrazioni trasferite in copia sul *personal computer* della Polizia scientifica possono essere visionate soltanto da detto Ufficiale di pubblica sicurezza e per le finalità anzidette. Non è consentito nell'immediato estrarre copia delle registrazioni memorizzate sul *personal computer* della Polizia scientifica, neanche su richiesta dell'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore).

Il trasferimento in copia sul *personal computer* della Polizia scientifica non cancella o modifica i dati registrati nella memoria della videocamera. Le registrazioni della videocamera devono, infatti, essere conservate per il successivo *download* sul dispositivo di memorizzazione (NAS) del Reparto mobile.

## **2.2 RICHIESTA DI COPIE ALLA POLIZIA SCIENTIFICA**

Le registrazioni trasferite in copia sul *personal computer* dalla Polizia scientifica possono essere successivamente trasmesse alla competente unità organizzativa della Questura (es. DIGOS) che le abbia richieste con atto formale e motivato, senza che sia necessario attendere il rientro del contingente presso la propria sede o altro Reparto, per il *download* nel dispositivo di memorizzazione (NAS).

Le registrazioni copiate nei *personal computer* della Polizia scientifica devono essere cancellate irreversibilmente quando sia venuta meno la necessità della loro conservazione (ad esempio, dopo la comunicazione delle stesse agli Uffici della Questura che ne abbiano fatto richiesta). In ogni caso devono essere cancellate irreversibilmente dopo che le corrispondenti registrazioni sono state riversate sul dispositivo di memorizzazione (NAS) dei Reparti mobili a seguito del *download* dalle videocamere.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 7 -

Le registrazioni richieste dal Capo ufficio della competente unità organizzativa della Questura (es. DIGOS, Divisione polizia anticrimine, ecc.) sono di regola ricercate, visualizzate e copiate dagli operatori della Polizia scientifica, i quali sono abilitati ad accedere dalle proprie postazioni *client* ai dati registrati nei dispositivi di memorizzazione (NAS) dei Reparti mobili, per il tramite del sistema centrale del CEN di Napoli.

La Polizia scientifica può trasmettere copia delle registrazioni unicamente alle competenti unità organizzative della Questura (es. Divisione polizia anticrimine, Squadra mobile, ecc.) che ne abbiano fatto formale e motivata richiesta.

Nel caso in cui Uffici diversi dalla Questura abbiano la necessità di acquisire copia delle registrazioni per esigenze di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la richiesta motivata deve essere inoltrata alla Polizia scientifica per il tramite della Questura. La facoltà di disporre delle registrazioni è infatti in capo alla Questura sotto la cui responsabilità si è svolto il servizio di ordine pubblico.

## **2.3 CANCELLAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DAI DISPOSITIVI DI MEMORIZZAZIONE (NAS) DEI REPARTI MOBILI**

Le registrazioni effettuate accidentalmente, in mancanza del requisito della necessità, oppure avviate in previsione dell'insorgenza di situazioni "critiche" che non si sono verificate, sono cancellate a cura degli "amministratori di sistema" nazionali (funzionalmente dipendenti dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato) a seguito di formale richiesta.

L'individuazione dei file multimediali da cancellare dai dispositivi di memorizzazione (NAS) del Reparto mobile è operata direttamente



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 8 -

dall'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore), anche su segnalazione dell'operatore del Reparto mobile che ha effettuato le registrazioni. Ogni decisione in ordine alla cancellazione deve essere preceduta dalla visione delle immagini, anche direttamente sul *personal computer* della Polizia scientifica.

La richiesta di cancellazione è formalizzata solamente dall'Ufficiale di pubblica sicurezza sotto la cui responsabilità si è svolto il servizio ed è inviata nel più breve tempo possibile dalla Questura agli "amministratori di sistema" nazionali, utilizzando la seguente e-mail: [bwc@poliziadistato.it](mailto:bwc@poliziadistato.it).

## **2.4 CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati memorizzati sui dispositivi di memorizzazione (NAS) dei Reparti mobili sono cancellati automaticamente trascorsi sei mesi dalla loro raccolta.

Le immagini trasmesse a fini probatori agli Uffici della Questura (o per il tramite di questa ad altri Uffici esterni) e successivamente acquisite nei procedimenti amministrativi per l'applicazione delle misure di prevenzione o nel procedimento penale, sono assoggettate ai diversi termini di conservazione previsti, rispettivamente, dalla lett. b) o dalle lettere a), f), g), h) e i), comma 3, dell'art. 10 del d.P.R. n. 15 del 2018 (v. *infra*).

## **2.5 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

### **2.5.1 Regime giuridico applicabile e titolare del trattamento**

L'utilizzo delle videocamere dà luogo alla rilevazione d'immagini raffiguranti persone che possono essere identificate (direttamente o indirettamente) e pertanto costituisce un'operazione di «*trattamento di dati personali*» alla quale vanno applicate le norme in materia di *privacy*.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 9 -

Il «trattamento» è effettuato da una autorità pubblica competente «... a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica ...» e pertanto rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 51 del 2018.

Il «titolare del trattamento» («autorità competente») è il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, inteso nel complesso delle sue articolazioni organizzative, di livello centrale e periferico.

## **2.5.2 I dati oggetto del trattamento**

I dati raccolti fanno riferimento alle seguenti informazioni personali:

- registrazione audio e video relativa alla persona, identificabile in base all'aspetto e ad altri elementi specifici;
- immagine in modalità foto relativa alla persona, identificabile in base all'aspetto e ad altri elementi specifici;
- data e ora della registrazione;
- coordinate GPS della registrazione.

I filmati e le fotografie non sono *ex se* assimilabili a un "dato biometrico", a meno che l'immagine non sia ulteriormente trattata con appositi *software* per il riconoscimento facciale. Nel caso di specie, il sistema non integra dispositivi tecnici specifici diretti a consentire l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica (*facial recognition*).

## **2.5.3 Autorizzati al trattamento**

Le persone che sono sottoposte alla «autorità ... del titolare del trattamento» (cioè i suoi dipendenti) devono essere formalmente "autorizzate" al «trattamento» dai vertici del proprio Ufficio e previamente "istruite" in relazione allo svolgimento di tali operazioni.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO

- 10 -

La designazione formale degli "autorizzati" – per quanto interessa in questa sede – è assicurata:

- dal Questore (o suo delegato), per i trattamenti effettuati dagli Ufficiali di pubblica sicurezza cui è affidata la responsabilità del servizio di ordine pubblico (o di un settore);
- dal Dirigente del Reparto mobile (o suo delegato), per i trattamenti svolti dai dipendenti incaricati di effettuare le registrazioni con le videocamere;
- dal Dirigente della Divisione polizia anticrimine della Questura (o suo delegato), per i trattamenti effettuati dai dipendenti incardinati nel Gabinetto provinciale della Polizia scientifica;
- dal Dirigente del Gabinetto interregionale o regionale della Polizia scientifica (o suo delegato), per i trattamenti effettuati dai propri dipendenti.

Dette figure di vertice individuano le modalità più opportune per "autorizzare" al «*trattamento*» il proprio personale. L'atto scritto di autorizzazione deve in ogni caso indicare l'ambito di trattamento consentito e cioè le operazioni sui dati personali che i dipendenti sono incaricati di compiere<sup>1</sup>. Equivale alla formale autorizzazione la

---

<sup>1</sup> L'ambito del trattamento riguarda le tipologie di dati personali e le correlate operazioni di trattamento che il dipendente deve necessariamente effettuare per poter svolgere le mansioni che gli sono affidate. Nel caso di specie, i dati trattati consistono nelle registrazioni audio e video relative a persone fisiche identificabili in base all'aspetto e ad altri elementi di riconoscimento specifici, integrati con le informazioni relative alla data e ora della registrazione e alle coordinate GPS del luogo della registrazione; le operazioni di trattamento necessarie sono quelle che si desumono dalle presenti linee guida e consistono, facendo l'esempio dell'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore), nella possibilità di visualizzazione (consultazione) delle registrazioni sui *personal computer* della Polizia scientifica, nella messa a confronto con i dati a disposizione (raffronto) e più in generale nell'utilizzo generico per ricavare utili informazioni a supporto delle decisioni operative (individuazione dell'autore di un reato,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 11 -

documentata preposizione ad un ufficio (per esempio al Gabinetto di Polizia scientifica) per il quale sia stato definito per iscritto l'ambito di trattamento consentito al personale addetto.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, il personale dei Reparti mobili e quello della Polizia scientifica possono "trattare" i dati personali entro i limiti delle "istruzioni" agli stessi impartite. Le richiamate figure di vertice provvedono dunque alla documentata "istruzione" del personale in merito ai contenuti delle presenti linee guida.

## **2.6.4 Liceità del trattamento**

La «liceità» dei trattamenti s'identifica nella necessità di svolgere i compiti istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione e repressione dei reati, che trovano «base giuridica» in disposizioni legislative o di regolamento (comunque nei casi previsti dalla legge).

Nei trattamenti in esame il fondamento giuridico è rinvenibile *in primis* nella legge 1° aprile 1981, n. 121, la quale all'art. 24 definisce i compiti istituzionali della Polizia di Stato, all'art. 14, secondo comma, indica le attribuzioni del Questore in materia di servizi di ordine e di sicurezza pubblica e di impiego della forza pubblica e all'art. 33 stabilisce che i Reparti mobili della Polizia di Stato possono essere chiamati a concorrere nei servizi di pubblica sicurezza svolti dagli organi territoriali.

Di rilievo sono ancora gli artt. 37, primo comma, e 38, primo comma, del d.P.R. n. 782 del 1985.

---

potenziale destinatario di un arresto in flagranza differito, del potenziale destinatario di un DASPO, ecc.) o di *privacy* (cancellazione delle registrazioni accidentali, ecc.).



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 12 -

Nel "teatro operativo" è l'Ufficiale di pubblica sicurezza, cui il Questore affida la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, a disporre della forza pubblica e, quindi, anche del personale del Reparto mobile inviato a "rinforzo" dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il personale del Reparto mobile è specificamente addestrato per fronteggiare situazioni di criticità, anche particolarmente complesse, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si trova perciò proiettato in prima linea nella delicata azione di contrasto delle condotte violente e di turbamento dell'ordine pubblico, per ristabilire il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche.

E proprio la necessità di documentare le predette azioni illecite, spesso indirizzate proprio contro gli operatori del Reparto mobile, ha determinato il Dipartimento della pubblica sicurezza a individuare nelle videocamere lo strumento indispensabile per raccogliere, in un teatro operativo particolarmente complesso, preziosi elementi probatori in ordine a condotte di natura penale. Elementi di prova indispensabili anche nell'applicazione delle misure di prevenzione personali, pure riguardanti l'ambito delle manifestazioni sportive (DASPO). Senza contare, infine, l'effetto deterrente, specialmente per quanto concerne le aggressioni rivolte direttamente agli operatori di polizia.

Riguardo ai fatti di reato, uno specifico obbligo legale di assicurazione probatoria si ricava dal codice di procedure penale che prescrive alla polizia giudiziaria - tra l'altro - di «... *compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova* ...» (art. 55, comma 1).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO

- 13 -

Ancora, il codice processuale penale consente alla polizia giudiziaria «... l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo ...» (art. 234, comma 1).

Ulteriore esplicito riferimento alla "documentazione video fotografica" è rinvenibile nelle seguenti fonti normative, ove la stessa è considerata condizione per procedere al cosiddetto "arresto in flagranza differito":

- art. 10, comma 6-*quater*, del d.l. n. 14 del 2017 (nelle pubbliche manifestazioni);
- art. 14, comma 7-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998, (nei centri di permanenza per i rimpatri e nei centri di prima accoglienza);
- art. 8, comma 1-*ter*, della l. n. 401 del 1989 (in occasione o a causa di manifestazioni sportive).

Disposizione di chiusura è, infine, quella dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 15 del 2018, che contempla l'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio per le finalità di polizia, ove necessario per documentare una specifica attività preventiva o repressiva di fatti di reato, situazioni dalle quali possano derivare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o un pericolo per la vita e l'incolumità dell'operatore, o specifiche attività poste in essere durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia.

## **2.6.5 Limitazione della conservazione**

Il principio di "limitazione della conservazione" impone che i dati personali siano mantenuti per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati (art. 3, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 51 del 2018).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO

- 14 -

Nella specifica materia trova anche applicazione il d.P.R. n. 15 del 2018, che individua specifici termini massimi di conservazione per i trattamenti automatizzati, prevedendo che relativamente ai «... *dati raccolti mediante sistemi di ripresa fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria* ...» la durata massima di conservazione è di «... *3 anni dalla raccolta* ...» (art. 10, comma 3, lett. u).

Fermo restando il limite massimo di tre anni, è dunque necessario determinare il momento in cui i dati raccolti con le videocamere non risultano più necessari per il conseguimento degli scopi specifici per i quali sono stati raccolti, trovando un equilibrato rapporto tra l'interesse dei privati a ottenere la cancellazione dei dati personali che li riguardano e quello pubblico connesso con l'efficiente svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria e di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica.

Al riguardo, si osserva che le registrazioni delle *body-cam* – effettuate in “soggettiva” – riproducono normalmente immagini ravvicinate relative all'evolversi rapido, disordinato e concitato di pubbliche riunioni, cui partecipano gruppi eterogenei di persone che mettono in atto le più disparate condotte, diverse delle quali rilevanti ai fini dell'attività di polizia giudiziaria ovvero di polizia di sicurezza.

Le registrazioni documentano dunque plurime condotte attuate da più persone, embricate le une sulle altre, che per essere comprese nella loro valenza giuridica necessitano di attente analisi e del confronto con altro materiale filmato. L'utile ricostruzione dei fatti necessita in altre parole della “lavorazione” di tutte le registrazioni disponibili (non soltanto quelle rilevate dalle *body-cam*) riguardanti gli eventi presi in esame – attività che necessariamente si protrae nel tempo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 15 -

La *notitia criminis*, ancora, non sempre è immediatamente percepibile "sul campo" dagli operatori di polizia. Di contro occorre sovente osservare successivamente le registrazioni per ricostruire l'esatta qualificazione penale dei fatti e delle circostanze documentate. La visione successiva delle immagini, in altri termini, costituisce molte volte la fonte primaria di acquisizione della notizia di reato.

Le stesse valutazioni riguardano l'acquisizione degli elementi necessari a dare fondamento all'applicazione di misure di prevenzione personali (avviso orale, foglio di via, daspo, ecc.). Misure che per la loro funzione (preventiva) sono slegate dall'accertamento della commissione di reati e si fondano su indici di pericolosità che non sono necessariamente connessi a un evento precisamente collocato nel tempo (come, di contro, si verifica nell'attività di informazione alla autorità giudiziaria). Senza contare che comunque non sono previsti termini per l'avvio formale del procedimento finalizzato all'applicazione di tali misure.

Il punto di equilibrio tra i gli interessi confliggenti è stato dunque individuato in sei mesi, termine considerato sufficiente a soddisfare adeguatamente le finalità specifiche per le quali le immagini sono state raccolte.

Si evidenzia che quando i filmati o le fotografie sono utilizzati a fini probatori (e quindi materialmente confluiti) nei procedimenti amministrativi per l'applicazione delle misure di prevenzione o nel procedimento penale, sono assoggettate ai diversi e molto più ampi termini di conservazione (rispettivamente, previsti dalla lett. b) - 25 anni - o dalle lettere a) - 20 anni -, f) - 20 anni -, g) - 20 anni -, h) - 25 anni - e i) - 15 anni, del comma 3 dell'art. 10, d.P.R. 15 del 2018, eventualmente aumentati di due terzi ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 4).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO

- 16 -

## **2.6.6 Misure di sicurezza tecniche e organizzative**

Ai dati personali trattati è necessario garantire «un'adeguata sicurezza», sia con riferimento alle «*misure tecniche*» (misure di sicurezza fisica e informatica, esecuzione della «*valutazione di impatto sulla protezione dei dati*», pseudonimizzazione, sicurezza *by default* e *by design*, cifratura, ecc.), sia con riguardo a quelle «*organizzative*» (procedure di autorizzazione per l'accesso ai dati, designazione del responsabile della protezione dei dati, designazione degli autorizzati al trattamento, ecc.).

Per quanto interessa in questa sede, si evidenzia che il controllo dell'accesso alle attrezzature impiegate per il trattamento deve essere attuato mediante "misure di sicurezza fisica" a protezione degli edifici e dei locali che ospitano gli apparati, ubicati presso i Reparti mobili, i Gabinetti di Polizia scientifica e nelle Questure.

Per quanto concerne le misure organizzative, si evidenzia che relativamente al personale della Polizia scientifica, la possibilità di "scaricare" temporaneamente i dati sui *personal computer* e la consultazione dei NAS dei Reparti mobili, sotto il profilo soggettivo deve essere "limitata" al personale applicato alla specifica unità organizzativa (ove esistente). Tale personale è formalmente "autorizzato" al trattamento (con la precisazione dell'ambito consentito, correlato ai compiti a esso assegnati), non prima di essere stato adeguatamente "istruito".

L'accesso degli operatori della Polizia scientifica ai NAS dei Reparti mobili è protetto attraverso autenticazione informatica (*username* e password individuale, composta da almeno otto caratteri). Le password sono modificate almeno ogni tre mesi e sono disattivate automaticamente in caso di mancato utilizzo per più di sei mesi. Devono, infine, essere



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 17 -

tempestivamente disattivate in caso di perdita delle qualità presupposte dall'autorizzazione (es. trasferimento ad altro ufficio). I personal computer in dotazione alla Polizia scientifica sono dotati di *software* antivirus.

### **3. UTILIZZO DELLE BODY-CAM DA PARTE DEI REGGIMENTI/BATTAGLIONI MOBILI DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

L'apparato di registrazione è costituito da una videocamera indossabile (*body-cam*), che permette di acquisire registrazioni audio e video, nonché singole immagini in modalità foto.

La videocamera non è dotata di display LCD e pertanto non è possibile la visualizzazione delle registrazioni direttamente sull'apparato.

La "memoria" è integrata nella videocamera e perciò non è rimovibile. In caso di spegnimento per batteria scarica o di spazio di memorizzazione esaurito, l'apparato provvede al salvataggio automatico della registrazione.

Le videocamere, prive di dati nella memoria, sono consegnate al personale del Reggimento/Battaglione cui è affidato il compito di "Comandante di Squadra".

Al momento della consegna, la videocamera è abbinata alla matricola del militare che la riceve, al fine di poter risalire, in caso di necessità, all'operatore che ha effettuato le registrazioni.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO

- 18 -

Il Comandante di Squadra avvisa il Responsabile del contingente dell'Arma nel servizio di ordine pubblico della dotazione della videocamera e lo stesso informa l'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio.

La videocamera è posizionata in modo visibile all'altezza delle spalle, fissata sul *kit* di protezione passiva, ovvero sul casco da ordine pubblico. Il dispositivo è dotato di un sistema di aggancio "sicuro", per prevenire lo sgancio accidentale o lo "strappo" in situazioni operative difficili (ad es., contatto con manifestanti).

Le immagini (video e fotografiche) riportano in sovraimpressione le informazioni riguardanti la data, l'ora, l'identificativo della videocamera e la matricola del militare cui è assegnato il dispositivo.

Al rientro in caserma, il Comandante di Squadra restituisce la videocamera al personale incaricato, il quale la inserisce nella *docking station*. In tal modo i dati registrati dalla videocamera sono cancellati automaticamente e trasferiti nel dispositivo di memorizzazione (NAS).

### **3.1 ATTIVAZIONE E INTERRUZIONE DELLE REGISTRAZIONI**

L'avvio della registrazione da parte dei Comandanti di Squadra è disposto dall'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore) quando l'evolversi degli scenari faccia intravedere l'insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica o comunque siano perpetrati fatti costituenti reato.

La registrazione può essere avviata d'iniziativa anche dal Comandante di Squadra cui è assegnata la videocamera, per l'urgente necessità di documentare episodi che configurino turbative dell'ordine pubblico o fatti di reato e non sia oggettivamente possibile chiedere l'intervento



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 19 -

dell'Ufficiale di pubblica sicurezza, che comunque deve essere informato appena possibile.

La registrazione è interrotta al termine dell'intervento (non essendo più necessario documentare gli eventi), e in ogni caso su disposizione dell'Ufficiale di pubblica sicurezza. Può essere interrotta anche autonomamente dal Comandante di Squadra al termine dell'intervento quando sia oggettivamente impossibilitato a contattare l'Ufficiale di pubblica sicurezza. Questi deve comunque essere informato non appena possibile.

### **3.2 VISUALIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI**

Nell'immediatezza degli eventi, le registrazioni possono essere visionate dall'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore) quando abbia l'urgenza di acquisire informazioni indispensabili all'assolvimento dei propri compiti. A tal fine comunica la necessità al Responsabile dell'Arma, affinché disponga che il Comandante di squadra riproduca a suo beneficio le immagini registrate sulla telecamera, utilizzando il *notebook* in dotazione.

### **3.3 COPIA SUI COMPUTER DELLA POLIZIA SCIENTIFICA**

Nel caso in cui sia necessario visualizzare immediatamente le registrazioni per svolgere l'analisi dettagliata delle immagini in relazione ad urgenti esigenze di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza (ad es. per identificare gli autori di gravi fatti di reato e procedere all'arresto in flagranza differito) l'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore) può disporre che una copia delle registrazioni di interesse sia trasferita sul *personal computer* mobile in dotazione alla Polizia Scientifica, informando a tal fine il Responsabile dell'Arma.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 20 -

Per consentire tale operazione, l'operatore della Polizia scientifica consegna al Comandante di squadra una chiavetta USB ove trasferire copia dei dati necessari; la chiavetta è quindi inserita nel *notebook* dell'Arma cui è collegata la videocamera. Si precisa che sui filmati/immagini copiati nella chiavetta USB è sovrascritta la dicitura «Copia per l'Autorità di pubblica sicurezza».

L'operazione di estrazione di copia non rimuove né altera i file multimediali presenti nella videocamera. Le registrazioni devono, infatti, essere conservate per il successivo *download* sul NAS.

L'operatore della Polizia scientifica trasferisce tempestivamente sul *personal computer* mobile in dotazione copia dei file multimediali memorizzati sulla chiavetta USB, con l'accortezza di cancellarne subito dopo i contenuti. Nell'unità di memoria mobile non deve infatti essere conservato alcun dato.

Le registrazioni trasferite sul *computer* della Polizia scientifica (tramite la chiavetta USB) sono visionate dall'Ufficiale di pubblica sicurezza per le finalità anzidette. Non è consentito nell'immediato estrarre ulteriore copia delle registrazioni memorizzate sul *personal computer* della Polizia scientifica, neanche su richiesta dell'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore).

### **3.4 RICHIESTA DI COPIE ALLA POLIZIA SCIENTIFICA**

Le registrazioni trasferite in copia sul *personal computer* dalla Polizia scientifica possono essere successivamente trasmesse alla competente unità organizzativa della Questura che le abbia richieste con atto formale e motivato.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 21 -

Si precisa che le copie registrate sui *personal computer* dalla Polizia scientifica, in conseguenza della sovrascrittura della dicitura «Copia per l'Autorità di pubblica sicurezza», non consentono la verifica successiva di autenticità attraverso il codice *hash*. Per il corretto utilizzo del filmato o delle foto quale fonte probatoria, appare quindi necessario acquisire entro il termine massimo di conservazione (sei mesi) il filmato originale memorizzato nei NAS dei Reparti dell'Arma dei Carabinieri.

### **3.5 RICHIESTA DI COPIE ALL'ARMA DEI CARABINIERI.**

Entro il termine massimo di conservazione (sei mesi), è sempre possibile richiedere all'Arma dei Carabinieri copia delle registrazioni memorizzate nei NAS, che saranno riversate su supporti magnetici non riscrivibili, comprensive del relativo codice *hash*. A tal fine deve essere inoltrata formale richiesta al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri arealmente competente sui luoghi in cui si sono verificati gli eventi.

### **3.6 CANCELLAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DALLE VIDEOCAMERE.**

Quando la registrazione sia stata avviata accidentalmente, il Comandante di Squadra ne fa comunicazione all'Ufficiale Responsabile del contingente nel servizio di ordine pubblico (o al suo delegato) affinché l'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore) autorizzi la cancellazione. l'Ufficiale di pubblica sicurezza prima di pronunciarsi sulla cancellazione procede alla visualizzazione delle immagini.

Si procede analogamente quando le registrazioni sono state effettuate in mancanza del requisito della necessità oppure avviate in previsione dell'insorgenza di situazioni "critiche" che non si sono verificate.

Alla materiale cancellazione della registrazione procede l'Ufficiale Responsabile del contingente dell'Arma (o un suo delegato). Tale attività è



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 22 -

condotta al rientro al Reparto ed è documentata con apposita relazione di servizio da trasmettere alla Questura competente territorialmente sui luoghi in cui si sono verificati gli eventi, per il tramite del rispettivo Comandi Provinciale.